



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-02-2007 (punto N. 21)

Delibera

N .119

del 19-02-2007

Proponente

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

Estensore: Roberta Tommasini

Oggetto:

Disposizioni per la semplificazione, nell'anno 2007 degli adempimenti degli Enti Locali beneficiari dei contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:

MASSIMO TOSCHI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l’altro, l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, con la quale sono state stabilite le modalità di attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Visti gli articoli 17, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e 6, comma 8, della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, a norma dei quali entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione di una relazione intermedia sull’utilizzazione del contributo medesimo;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, che prevede che fino all’aggiornamento del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma medesimo, relative alla disciplina dei contributi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa;

Vista la legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 “Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2006, n. 153, con la quale è stato stabilito che gli enti responsabili di gestioni associate, beneficiari di contributi concessi nell’anno 2006, possono richiedere la verifica, da parte dell’ufficio regionale competente, della continuazione delle gestioni associate; se effettuata la verifica l’ente responsabile della gestione non è tenuto alla presentazione della relazione generale sul contributo concesso, come disciplinata dagli articoli 17, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;

Considerato che nell’ambito della verifica della continuazione delle gestioni associate effettuata dalla struttura regionale competente sono richiesti, come per la relazione generale, i seguenti elementi: le attività svolte, le spese sostenute ed i risultati ottenuti, e che, pertanto, la presentazione della relazione intermedia costituisce una duplicazione degli adempimenti a carico degli enti locali, sia nel caso in cui si svolga, a richiesta dell’ente locale beneficiario, la verifica da parte dell’ufficio regionale competente sia nel caso in cui la verifica della continuazione della gestione associata è effettuata in occasione della presentazione della relazione generale;

Ritenuto di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali, onde evitare un carico amministrativo eccessivo;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Gli enti responsabili di gestioni associate, beneficiari di contributi concessi nell'anno 2006, ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001, non sono tenuti a presentare la relazione intermedia prevista dagli articoli 17, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e 6, comma 8, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004..
2. Gli elementi concernenti le attività svolte, le spese sostenute ed i risultati ottenuti sono acquisiti nell'ambito del verbale di verifica della continuazione delle gestioni associate, per gli enti responsabili di gestioni associate che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 2006; nei restanti casi, detti elementi saranno acquisiti nella relazione generale di cui agli articoli 17, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004.
3. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e della deliberazione della Giunta regionale 273 del 22 marzo 2004, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali
Il dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Valerio Pelini